

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DECRETO N. 39

Del 20.11.2015

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. CRISTINA GULISANO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 313 dell'8.10.2015 PROT. N. 11240 DEL 16.10.2015 PROPOSTO DALL'AVV. FULVIO LICARI.

IL V.SINDACO

- Vista la deliberazione N° 115 del 20.11.2015, con la quale la Giunta Comunale ha disposto la costituzione in giudizio dell'Ente avanti al Tribunale di Enna, per opporre il Decreto notificato in data 14.10.2015, con il n. 11240 di prot. del 16.10.2015, da parte dell'Avv. Fulvio Licari, per ottenere la condanna del Comune al pagamento della residua somma di € 42.725,80 oltre spese e interessi, su un preteso credito complessivo di € 71.109,27 per competenze professionali afferenti attività difensive prestate a favore dell'Ente.
- Considerato che con la medesima delibera il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla scelta del Legale di fiducia da incaricare a norma dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale.
- Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tal senso, al fine di far valere le ragioni dell'Ente fino alla conclusione del procedimento.
- Rilevato che detto incarico può essere affidato all'Avv. Cristina Gulisano del Foro di Catania, la quale dà sicuro affidamento per preparazione, competenza e professionalità.
- Fatto presente che con il predetto Legale è stato concordato, a titolo di spese ed onorari, un compenso di complessivi € 3,777,38 IVA, CPA e spese generali comprese, come da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. 12557 del 20.11.2015.
- Atteso che, allo scopo, è stato predisposto lo schema del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista,

DECRETA

Per quanto precede ed in esecuzione della delibera della G.C. Nº 115 del 20.11.2015

- 1. <u>Incaricare</u> l'Avv. Cristina Gulisano del Foro di Catania, per l'assistenza e rappresentanza del Sindaco avanti al Tribunale Civile di Enna per l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 11240 del 16.10.2015 notificato dall'Avv. Fulvio Licari c/ questo Comune come meglio specificato nelle premesse e negli atti richiamati.
- 2. <u>Dare atto</u> che, con il Legale, è stata concordato, per l'intero procedimento, il compenso di € 3.777,38 IVA, CPA e spese generali comprese, a titolo di spese ed onorari, come da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. 12557 del 20.11.2015.
- 3. Approvare lo schema del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista incaricato all'atto dell'accettazione, contenente termini e modalità di espletamento della prestazione.
- 5. <u>Onerare</u> i Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze, a compiere i successivi atti gestionali.

[MP prov. 10 58/2015

V°: Per la prenotazione della spesa
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Calogero Centonze



ILV. SINDACO

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE IN RELAZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NOTIFICATO IN DATA 16.10.2015 N. 11240 DI PROT. PROPOSTO AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA DALL'AVV. FULVIO LICARI.

L'anno duemilaquindici, il giorno 20 (venti) del mese di Novembre in Valguarnera Caropepe nella Residenza Municipale

tra

Greco Concetta nata a Couches (Francia) il 30,03,1959, Vice-Sindaco protempore del Comune di Valguarnera Caropepe, domiciliato per la carica di cui infra presso la Residenza Municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta – C.F. 00046840864;

- Avvocato Cristina Gulisano, nata a Catania il 17.08.1969, C.F. GLSCST69M57C351T, residente in Catania, Largo Bordighera n. 23, recapito professionale in Catania via G. D'annunzio n. 158 nonché in Regalbuto (EN) via Gramsci n. 20, Partita I.V.A. 0380754087, Assicurazione professionale stipulata con Assicurazioni Generali S.p.A. polizza n. 282140430, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Catania con n. 4044

PREMESSO

-Che con Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 è stato emanato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n.247;

-Che il predetto regolamento determina, tra l'altro, nelle disposizioni concernenti le prestazioni professionali forensi, i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi agli avvocati in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso;

- -Che il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, la liquidazione del compenso agli avvocati, per fasi;
- -Ritenuto di dover fare riferimento ai parametri di cui al predetto decreto, nei valori minimi stabiliti, al fine di garantire parità di trattamento economico tra i professionisti incaricati;
- -Ritenuto, altresì, di accettare proposte di parcelle, ulteriormente ridotte dal professionista incaricato, rispetto ai valori minimi;
- -Vista, altresì, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012,
- -Che in data 16.10.2015 è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente con il n. 11240, il Ricorso per Decreto Ingiuntivo proposto dall'Avv. Fulvio Licari avanti al Tribunale di Enna;
- -Che con Deliberazione n. 115 del 20.11.2015 la G.C. ha disposto la costituzione in giudizio al fine di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui trattasi; con lo stesso atto il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Enna e a procedere alla nomina del Legale di Fiducia a norma dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale;
- -Che con Decreto n. 39 del 20.11.2015 il Vice-Sindaco ha conferito incarico di patrocinio legale, per il giudizio di che trattasi, all'avvocato Cristina Gulisano del Foro di Catania;
- Che con il predetto Decreto è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed è stato stabilito l'ammontare del corrispettivo in € 3.777,38 comprensivo di IVA, CPA, spese generali 15% e ritenuta d'acconto, e altresì comprensivo delle spese per contributo unificato, marca iscrizione a ruolo e spese di notifica dell'atto.

CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale del contenzioso in oggetto, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la difesa, ivi, compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nonchè la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel proponendo giudizio innanzi al Tribunale Civile di Enna per l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 11240 del 16.10.2015 notificato dall'Avv. Fulvio Licari c/ questo Comune.

A tal fine il Sindaco pro tempore n.q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

Articolo 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione.

L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Valguarnera Caropepe.

Articolo 3

L'avvocato incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente contratto in ottemperanza alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, né alcun conflitto di interessi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile. A tal

fine l'avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

Articolo 4

L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso (comprensivo di spese esenti, IVA, CPA, spese generali 15% e ritenuta d'acconto) di € 3.777,38 facendo riferimento ai parametri, determinati dal D.M. 55 del 10/03/2014, applicati, nella percentuale minima, per ogni fase, rispetto al valore medio di liquidazione e tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, con la riduzione del 40% (quarantapercento).

Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio e fino a conclusione dello stesso.

Articolo 5

Si intende compresa nel compenso, così come sopra stabilito, ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M. 55/2014.

Articolo 6

Si conviene di corrispondere al Professionista un acconto, comprensivo di IVA, CPA, spese generali 15% e ritenuta d'acconto, di € 1.888,94, tenuto conto della disponibilità in bilancio, nonché delle spese vive per contributo

unificato e marche giudiziarie da determinarsi in relazione al valore della controversia.

Il predetto acconto verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica, dichiarazioni di rito (tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva alla Cassa Forense) e copia dell'atto di costituzione e comparsa.

L'Ente anticiperà le spese vive per contributo unificato e marche giudiziarie immediatamente ove la liquidazione dell'acconto, tenuto conto della disponibilità in bilancio, dovesse avvenire oltre i termini per il deposito dell'atto di opposizione oggetto del presente disciplinare.

Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

Articolo 7

L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro-forma predisposto dal legale e di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'avvocato dall'Ente, solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura e/o parcella, redatta facendo riferimento a quanto stabilito dal D.M. 55/2014 e al precedente articolo 4), corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito.

L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive mm.ii. e dichiara che il conto corrente dedicato, anche, non in via esclusiva, ha il seguente codice: INTESA SANPAOLO S.P.A., Filiale di Catania 00640, C.SO ITALIA 91, C.C. n. 100000014182, IBAN IT52 P030 6916 9001 0000 0014 182. –

L'avvocato si impegna, comunque, a comunicare i dati di cui sopra obbligatoriamente al momento della prima liquidazione, unitamente alla documentazione indicata all'art. 6.

Articolo 9

L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti, sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonchè a trasmettere copia di tutti gli atti dei giudizi predisposti da lui ovvero dalla controparte, di tutti i provvedimenti del giudice o di quant'altro venisse prodotto nel processo non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 10

All'avvocato data facoltà di delegare terzi professionisti non all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Articolo 11

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Articolo 12

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al presente disciplinare, avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato.

Articolo 14

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Qualora la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa specifica motivazione.

Articolo 15

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 16

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alla normativa vigente in materia.

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n° 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. Le parti dichiarano

di approvare espressamente le clausole sub 3), 4) e 5).

L/COMUNE

9

STUDIO LEGALE ASSENNATO

Avv. CARMELO ASSENNATO PATROCINANTE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

AVV. CRISTINA GULISANO PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. GIUSEPPE LIBRIZZI - Avv. SALVATORE CHIAVETTA - Dott.ssa MARIA FILÌ

Ecc.mo Sig. Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 -)

La sottoscritto Avv. Cristina Gulisano, nata a Catania il 17.08.1969, e residente in Catania, Largo Bordighera n. 23, con studio come in intestazione e recapito anche in Regalbuto (EN) via Gramsci n.20, Partita I.V.A. 0380754087 Assicurazione professionale stipulata con Assicurazioni Generali S.p.A. polizza n. 282140430 consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la propria personale responsabilità,

Dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- 1. di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania dal 2000;
- 2. di aver recapito professionale in Catania, via Gabriele D'Annnunzio n. 158, Tel. /Fax 095.371272 nonché in Regalbuto (EN) via Antonio Gramsci n. 20 Tel. /Fax 0935-71026 P.E.C. cristina.gulisano@pec.ordineavvocaticatania.it;
- 3. che il curriculum professionale allegato, comprovante specifiche competenze per l'attribuzione dell'incarico o della collaborazione, è autentico e veritiero;
- 4. di non avere situazioni che possano comportare cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs n. 39/2013;
- 5. di non avere situazioni che possono comportare ulteriori cause di incompatibilità (art. 3, L.R. n. 28.3.1995 n. 22 l'art. 5, L.R. n. 19/1997, l'art. 61, L.R. n. 6/2001 e l'art.7, L.R. n. 21/2001)
- 6. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al Pubblico Impiego;
- 7. di non avere incarichi presso società private ovvero presso società pubbliche o enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- 8. di svolgere la seguente attività professionale di avvocato nel campo del diritto amministrativo, con segnato riguardo alla materia della gestione del territorio e delle sue risorse, anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio; alla materia dell'accesso ai pubblici servizi, ivi comprese le concessioni e le convenzioni con la P.A.; alla materia dei pubblici concorsi e al pubblico impiego; sia nel campo della responsabilità contabile, ossia avanti alla Corte dei Conti; sia nel campo del diritto civile, con segnato riguardo alla patologia del rapporto contrattuale sia nel campo del diritto del lavoro con particolare riguardo al contenzioso in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavori sia privati sia pubblici (come da curriculum allegato);
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con l'ente che conferisce l'incarico di consulenza o di collaborazione;
- 10. di non avere rapporto di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche,

STUDIO LEGALE ASSENNATO

Avv. CARMELO ASSENNATO

PATROCINANTE AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. CRISTINA GULISANO PATROCINANTE NELLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Aw. GIUSEPPE LIBRIZZI - Aw. SALVATORE CHIAVETTA - Dott.ssa MARIA FILÌ

Ecc.mo Sig. Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe

Catania, li 18.11.2015

CURRICULUM ESSENZIALE

Il sottoscritto Avv. Cristina Gulisano, nata a Catania il 17.08.1969 e residente a Catania, largo Bordighera n. 23, laureatosi in Giurisprudenza, con voto di 106/110, presso l'Università degli Studi di Catania il 01.12.1993, avvocato dal 15.10.1999, iscritta all'Albo degli Avvocati del 02.02.2000, abilitata al patrocinio avanti alle magistrature superiori dal 30.03.2012; esercita la professione forense, avanti a ogni competente Organo Giurisdizionale, sia nel campo del diritto amministrativo, con segnato riguardo alla materia della gestione del territorio e delle sue risorse, anche sotto il profilo urbanistico ed edilizio; alla materia dell'accesso ai pubblici servizi, ivi comprese le concessioni e le convenzioni con la P.A.; alla materia dei pubblici concorsi e al pubblico impiego; sia nel campo della responsabilità contabile, ossia avanti alla Corte dei Conti; sia nel campo del diritto civile, con segnato riguardo alla patologia del rapporto contrattuale sia nel campo del diritto del lavoro con particolare riguardo al contenzioso in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavori sia privati sia pubblici. –

Esercita la professione forense in collaborazione con lo Studio Legale Assennato sin dall'anno 2000. –

Ha ricevuto, incarichi professionali in contenzioso da differenti Pubbliche Amministrazioni Locali, tra le quali i Comuni di Paternò e il Comune di Pietraperzia. –

Tanto nel proprio studio di Catania quanto in quello di Giarre adotta i più moderni sistemi elettronici di acquisizione, di elaborazione e di trasmissione dei dati giuridici e legislativi. –

Distinti saluti. -

Avv. Cristina Gulisano